

- che i ricorrenti sono stati preventivamente resi edotti di quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice della Crisi, relativi alla conversione in procedura liquidatoria in caso di revoca dell'omologazione;
- che i ricorrenti, che costituiscono un unico nucleo familiare in quanto coniugi, risultano in effetti versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi intendendosi per tale *“ lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- che i ricorrenti rivestono la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi essendo entrambi *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;
- che, inoltre, non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 Codice della Crisi; i ricorrenti, in particolare: - non sono stati esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda; - non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; - non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; non sono soggetti o assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice

civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.


- che, conseguentemente, l'OCC, nella persona degli avvocati Gian Marco Marino e Roberto Di Salvatore, quali Gestori della Crisi, ha verificato la documentazione fornita dalla debitrice e altra reperita da loro e, alla luce del Codice della Crisi, hanno predisposto la relativa relazione;


Tutto ciò premesso i signori Roberto Mancinelli e Deborah Testa, così come rappresentati e difesi

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura familiare di "RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE" a norma del combinato disposto degli articoli 66 e 67 e ss. del Codice della Crisi secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione redatta dagli avvocati Gian Marco Marino e Roberto Di Salvatore, quali gestori incaricati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, e per l'effetto, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano, che venga omologato il piano ai sensi dell'art. 70 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con ogni pronuncia conseguente.

1. SITUAZIONE FAMILIARE DEI RICORRENTI E SPESE MINIME ESSENZIALI











2. SITUAZIONE DEBITORIA, PATRIMONIALE E REDDITUALE DELLA RICORRENTE.

La attuale situazione debitoria dei ricorrenti, come rappresentata dagli stessi e come emersa da apposita attività di circolarizzazione posta in essere dall'OCC, può essere così rappresentata (si elencheranno di debiti secondo l'ordine cronologico in cui sono stati contratti:










Questo, pertanto, il debito complessivo, allo stato degli atti, comprensivo delle spese prededucibili, di cui si dirà appresso:


CREDITORE	IMPORTO	RANGO
SPESE OCC	€	
UNICREDIT S.p.A. – mutuo ipotecario	€	
AER – REGIONE ABRUZZO	€	
SPESE LEGALI	€	
AGOS DUCATO S.p.A.	€	
UNICREDIT S.p.A. – mutuo chirografario	€	
FCA BANK S.p.A.	€	
BANCA SISTEMA S.p.A.	€	
UNICREDIT S.p.A. – mutuo chirografario	€	
COFIDIS S.A.	€	
UNICREDIT S.p.A. – carta di credito	€	
UNICREDIT S.p.A. – scoperto conto corrente	€	
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	€	


A fronte della situazione debitoria, i coniugi Mancinelli dispongono del seguente patrimonio:

Il **patrimonio mobiliare** è composto da:





Il **patrimonio immobiliare** è composto dall'abitazione principale sita in Pescina (AQ)






3. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO









4. DILIGENZA DEGLI ISTANTI NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI E INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Riguardo la diligenza impiegata dagli istanti si deve anzitutto osservare, come anticipa-




Dalla relazione dell'OCC che si allega emerge, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori**, sia nel senso, già evidenziato che non si è dolosamente determinato il sovraindebitamento, sia nel senso che gli istanti non hanno posto in essere atti in frode ai propri creditori e non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; non esistono, infine, atti di disposizione degli stessi ed atti impugnati dai creditori.

**5. LA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ART. 67 CCII**



maggiori.




Ciò p


ora a


della

sata f

strutt







Nel caso le spese di procedura dovessero superare l'importo di € 1.000,00 sopra ipotiz-

zato i debitori si impegnano a coprirle.

In ordine alla convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare o mobiliare dei debitori si rimanda espressamente a quanto osservato nella relazione dell'OCC.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, i signori Roberto Mancinelli e Deborah Testa, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dall'OCC nella relazione allegata

CHIEDONO

che codesto Ill.mo Giudice verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia, previa verifica di ammissibilità, *in via preliminare* disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, **previo oscuramento dei dati sensibili**¹, e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC a tutti i creditori e *successivamente*, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, voglia omologare con sentenza il pia-

¹ L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha più volte ribadito (cfr, ex multis, la relazione annuale 2021) che il trattamento effettuato dal Tribunale, consistente nella divulgazione dei dati in questione per il tramite del sito istituzionale del medesimo Tribunale, è disciplinato dal RGPD e dal Codice, applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dall'Autorità giudiziaria nell'esercizio di funzioni giurisdizionali diverse da quelle penali, pur con alcune deroghe. Valgono, quindi, per i trattamenti in questione, tra gli altri, i principi di **proporzionalità, non eccedenza e minimizzazione dei dati** (che dovranno orientare gli uffici giudiziari a richiedere, e gli Avvocati e i professionisti a produrre, atti e relazioni in "formato privacy", con opportuni oscuramenti di dati). In particolare si osserva che, in tema di sovraindebitamento non si possono intendere per dati sensibili nome e cognome dei debitori, perché la pubblicazione prevista dall'art. 701 CII svolge la funzione pubblicistica di rendere nota la procedura in essere e permettere ai creditori non presenti nel piano di intervenire. Devono però ritenersi sensibili, ed ultronei rispetto alle finalità della norma, tutti gli altri dati, quali gli elementi economici del piano (eventuali creditori pretermessi potranno depositare apposita domanda di visibilità), le cause del sovraindebitamento, la composizione del nucleo familiare (con la presenza di soggetti, spesso minori, estranei al piano), la targa delle automobili, il numero dei conti correnti e, a titolo di esempio, qualunque elemento possa rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale.

no ai sensi dell'art. 70 CCII e dichiarare chiusa la procedura.

Vorrà, inoltre, preliminarmente disporre ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli istanti e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; si chiede, in particolare, che voglia disporre la sospensione del versamento del quinto dello stipendio attualmente versato a Banca Sistema S.p.A.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione del gestore della crisi con allegata documentazione.

Avezzano, 9 dicembre 2024

Avv. Gianluca Tarquini
